



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | RUSSO | ROBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AQUINO | NUNZIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MANZOLILLO <i>LAURI</i> | ANTONIO <i>FRANZALE S.</i> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente.

SENTENZA

- sul ricorso n. 538/2018
depositato il 24/07/2018

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° PZ0178259/2017 RENDIT
CATAST. 2012

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE POTENZA

proposto dal ricorrente:

de

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 538/2018

UDIENZA DEL

11/03/2019 ore 10:00

N°

298/19

PRONUNCIATA IL:

11/03/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09/04/19

Il Segretario

Fabris



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. AdE DP di Potenza - Territorio, con l'avviso in epigrafe, contesta l'omesso accatastamento di un fabbricato rurale entro il termine del 30.11.2012 ai sensi dell'art. 13/14-ter DL 201/2011 ed applica la sanzione di € _____

2. Parte contribuente, _____, impugna l'atto. Eccepisce nullità per decadenza e prescrizione.

Conclude per l'annullamento.

3. AdE si costituisce e rileva che, a fronte del termine decadenziale del 31.12.2017, ha inviato l'atto per la notifica al Comune di Missanello il 21.12.2017, il quale vi provvedeva a mezzo del proprio messo notificatore il 02.02.2018 a mani proprie del destinatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È pacifico tra le parti che il termine decadenziale per la notifica dell'atto di contestazione era fissato al 23.12.2017 (art. 20 dlgs 472/1997).

2. Il Comune invoca il noto principio della "scissione soggettiva" degli effetti della notificazione fissato da Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015).

3. Nel caso di specie, emerge che AdE ha inviato al Comune in data 21.12.2017, tramite Nexive (poste private) l'atto da notificare; l'atto è risulta pervenuto al Comune il 04.01.2017. Ebbene, il Collegio rileva che la notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata da Poste private è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anche dopo l'entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modifiche apportate dal Decreto Concorrenza (Legge n. 124/2017) in merito alla possibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati. Gli operatori privati saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera di AGCOM, ad oggi ancora non rilasciate.

4. Rilevato il decorso del termine decadenziale, in accoglimento del ricorso, l'atto impugnato va annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La CTP accoglie il ricorso. Condanna AdE al rimborso delle spese in favore dell'istante, liquidandole in € 300,00 + 10% spese, CUT, IVA e CPA se dovuti.

Così deciso in Potenza addì 11.03.2019

Il Relatore

Il Presidente